

ASSOCIAZIONE “Gruppo di ricerca filosofica Chora”

STATUTO

Denominazione

ART. 1 - È costituita l'Associazione “Gruppo di ricerca filosofica Chora”.

Sede

ART. 2 - L'Associazione ha sede in Tortona, Corso Romita, n. 16, presso la Biblioteca Civica. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria e deve essere deliberata dall'Assemblea riunita in seduta straordinaria.

Durata dell'Associazione

ART. 3 - La durata dell' Associazione è illimitata.

Scopo e oggetto

ART. 4 - L'Associazione è costituita con finalità culturali e di promozione sociale, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. Pertanto:

- a) è escluso ogni fine di lucro diretto o indiretto; gli eventuali utili non possono essere ripartiti, neppure indirettamente; l'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- b) l'attività viene svolta esclusivamente per fini di promozione culturale e sociale mediante strutture proprie oppure, con l'osservanza delle forme e dei modi previsti dalla legge, nell' ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate;
- c) tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate;
- d) le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

ART. 5 - L'Associazione ha per oggetto tutte le seguenti attività:

- la diffusione della conoscenza della filosofia attraverso seminari, conferenze, convegni, cicli di lezioni, dibattiti, presentazioni di libri e riviste, mostre, pubblici incontri di discussione;
- la pubblicazione di libri, riviste e realizzazioni multimediali;
- la promozione e la diffusione dell'attività di ricerca filosofica;
- la promozione di attività e iniziative culturali nel senso più ampio, anche a mezzo di conferenze, convegni, mostre, pubblicazioni, consulenze, concerti e manifestazioni varie, in collaborazione con le autorità competenti e con enti e associazioni;
- la promozione e la realizzazione di interventi di formazione, di aggiornamento, di riqualificazione e di educazione;
- la partecipazione alla costituzione o al potenziamento di organi associativi, cooperativistici o consortili;
- la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, consigli, enti e organi in cui tale rappresentanza sia prevista da leggi e regolamenti.

L'Associazione potrà comunque svolgere qualsiasi altra attività aderente agli scopi statuari.

Risorse economiche

ART. 6 - L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative e contributi dei Soci;
- b) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

- e) donazioni, legati e lasciti testamentari;
 - f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - l) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.

Soci: requisiti, diritti, doveri, quote sociali

ART. 7 - Possono essere associati all'Associazione persone fisiche che condividano le finalità dell'associazione. Il numero di Soci è illimitato.

ART. 8 - Sono Soci dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio, il quale deciderà sulla base dei seguenti criteri:

- a) interesse dimostrato per le attività svolte dall'Associazione;
- b) interesse dimostrato per lo studio, la ricerca e la discussione filosofica;
- c) disponibilità ad adempiere agli obblighi derivanti dallo *status* di Socio e, in particolare, disponibilità a svolgere attività tramite l'Associazione.

Il richiedente deve presentare domanda scritta nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità, competenze e motivazioni. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

Il Consiglio cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall' Assemblea in seduta ordinaria.

ART. 9 - Non è ammessa l'adesione temporanea all' Associazione.

ART. 10 - Il Socio è tenuto a:

- a) osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi associativi;
- b) mantenere un comportamento corretto e leale nei confronti dell'Associazione;
- c) versare la quota associativa annuale.

Il Socio ha diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall' Associazione;
- b) partecipare all' Assemblea dei Soci.

Il Socio maggiorenne ha diritto a:

- a) votare per tutte le deliberazioni assembleari ed in particolare per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti e per l'elezione degli Organi e delle cariche sociali.
- b) essere eletto negli Organi e nelle cariche sociali.

ART. 11 - Le attività svolte dai Soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite, fatto salvo il rimborso per le spese documentate. L'associazione può in caso di necessità, in particolare allorché si renda necessario qualificare e specializzare la propria attività, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, conformemente a quanto stabilito dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, artt. 18 e 19.

ART. 12 - Tutte le cariche associative non sono retribuite.

ART. 13 - La qualifica di Socio si perde per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità nel pagamento della prescritta quota associativa;
- c) per inosservanza delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti interni emanati dal Consiglio Direttivo, nonché per mancato rispetto di ogni altra risoluzione o decisione assunta in conformità alle disposizioni statutarie dagli Organi rappresentativi dell' Associazione;
- d) per accertati motivi di incompatibilità.

All'esclusione di un Socio si perviene con delibera dell'Assemblea dei Soci, dietro proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Soci

ART. 14 - L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci iscritti in regola con il pagamento della quota associativa. Hanno diritto di voto deliberativo tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa purché abbiano compiuto il 18° anno di età all'atto della convocazione.

ART. 15 - L'Assemblea può essere convocata tanto in via ordinaria quanto in via straordinaria.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile.

Alla convocazione provvede il Presidente del Consiglio Direttivo mediante lettera, fax o e-mail. L'invito è da inviare con preavviso di almeno sette giorni e dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

L'Assemblea deve essere convocata anche allorché ne faccia esplicita richiesta almeno $\frac{1}{10}$ dei Soci.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

ART. 16 - L'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria delibera validamente in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio avente diritto al voto; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due e non sono ammessi voti per corrispondenza.

Salvo il disposto del capoverso seguente, le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti.

Per l'adozione delle delibere concernenti l'approvazione e la modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto, l'Assemblea deve essere appositamente convocata in seduta straordinaria e deve deliberare con le maggioranze prescritte dall'art. 21 del Codice Civile. Per l'adozione delle delibere concernenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale, l'Assemblea deve essere appositamente convocata in seduta straordinaria con la partecipazione e il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in caso di assenza anche di questi, da altro Socio designato dall'Assemblea.

Il verbale delle riunioni dell'Assemblea è redatto dal Segretario. In caso di sua assenza, da altro Socio designato dall'Assemblea.

ART. 17 - All'Assemblea convocata in sede ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui bilanci annuali, preventivo e consuntivo, e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) provvedere alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) approvare e modificare i provvedimenti interni;
- d) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative dei Soci;
- e) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta o da svolgere nei vari settori d'appartenenza;
- f) deliberare circa l'esclusione di un Socio, dietro proposta del Consiglio Direttivo;
- g) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

All'Assemblea convocata in sede straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- c) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo

ART. 18 - Il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, a tal fine, esercita tutti i poteri assegnatigli dalle norme vigenti, dalle disposizioni dello Statuto e dagli eventuali Regolamenti interni.

ART. 19 - Il Consiglio Direttivo è composto da membri designati dall'Assemblea scelti tra i Soci dell'Associazione. Il numero dei Consiglieri sarà deciso preventivamente dall'Assemblea in base alle necessità dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per un biennio e i suoi membri sono rieleggibili.

Nel corso della prima riunione dopo la nomina, da convocarsi tassativamente entro quindici giorni dalla stessa da parte del Presidente uscente, il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere a maggioranza semplice tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

ART. 20 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta sia ritenuto necessario.

La convocazione della riunione è effettuata dal Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione ed è validamente costituito con l'intervento di almeno due membri. Qualora non si raggiunga il numero di presenze necessarie, il Presidente fisserà una successiva riunione entro due settimane.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei voti; in caso di parità sarà decisivo il voto del Presidente.

Sono suoi compiti particolari:

- a) la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) la riscossione delle quote sociali;
- c) la riscossione di qualsiasi altra somma o contributo da parte di enti, associazioni o privati;
- d) l'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione e la rendicontazione all'Assemblea delle spese sostenute e degli incassi effettuati nell'arco di ogni anno;
- e) la custodia, la manutenzione e l'inventario annuale dei beni dell'Associazione;
- f) l'ammissione dei nuovi soci;
- g) proporre all'Assemblea l'esclusione di un Socio.

È facoltà del Consiglio Direttivo, con specifica delibera, incaricare un socio dell'Associazione, particolarmente esperto, per l'espletamento, a titolo gratuito, dei compiti di cui al comma precedente, sub lettere a), d); in mancanza di un socio esperto, il Consiglio Direttivo potrà ricorrere a un professionista esterno.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate da parte del Segretario con controfirma del Presidente.

Il Collegio dei Revisori

ART. 21 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è previsto solo se l'Assemblea riterrà opportuno istituirlo e al superamento di limiti di bilancio da stabilirsi dal regolamento interno.

Qualora sia istituito, il Collegio dei Revisori dei conti, composto da uno a tre membri, dovrà svolgere i compiti previsti dalla legge.

Viene eletto dalla Assemblea dei soci e con le procedure previste per il Presidente e per il Consiglio Direttivo, dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Presidente

ART. 22 - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie e ha l'uso della firma sociale; in particolare firma ogni atto, sia amministrativo sia contabile, dell'Associazione.

Il Presidente può conferire sia ai Soci sia a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti. Il Presidente convoca e presiede sia l'Assemblea sia il Consiglio Direttivo, fissandone l'ordine del giorno, e sovrintende all'attuazione delle relative delibere.

Nessun Socio, ad esclusione del Presidente, potrà usare od impegnare il nome dell'Associazione, se non preventivamente autorizzato dal Presidente stesso.

ART. 23 - Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice tra i suoi membri, rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso ed è rieleggibile.

Qualora nella prima votazione due o più candidati riportino lo stesso numero di voti, si procede al ballottaggio tra i due più anziani per iscrizione e, in subordine, per età.

Qualora il Presidente venga a mancare, per dimissioni o per altro grave impedimento di natura non transitoria, il Consiglio Direttivo designa il nuovo Presidente nella riunione che, a tal fine, il Vicepresidente provvede a convocare entro quindici giorni.

Il Vicepresidente e il Segretario

ART. 24 - Il Vicepresidente e il Segretario sono eletti dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice tra i suoi membri con le stesse modalità di voto con cui viene eletto il Presidente, rimangono in carica fino alla scadenza del

Consiglio stesso e sono rieleggibili.

ART. 25 - Il Vicepresidente ricopre ruoli di rappresentanza previa autorizzazione del Presidente, ma non rappresenta legalmente l'Associazione, né ha l'uso della firma sociale. Presiede l'Assemblea dei soci in caso di assenza del Presidente. Il Vicepresidente, qualora il Presidente venga a mancare per dimissioni o per altro grave impedimento di natura non transitoria, provvede a convocare entro quindici giorni il Consiglio Direttivo, affinché questi proceda all'elezione del nuovo Presidente.

ART. 26 - Il Segretario collabora con il Presidente nell'espletamento delle funzioni istituzionali e nell'organizzazione delle attività dell'Associazione. Redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Norme finali e transitorie

ART. 27 - L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 28 - Il presente Statuto potrà essere modificato od integrato in qualunque momento, purché le varianti, le aggiunte o le modifiche siano sottoposte ed approvate dall'Assemblea, appositamente convocata in seduta straordinaria e con le maggioranze prescritte dall'art. 21 del Codice Civile.

ART. 29 - Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale devono essere deliberati dall'Assemblea appositamente convocata in seduta straordinaria con la partecipazione e il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni operanti in analogo settore.

ART. 30 - Particolari norme per il funzionamento e l'esecuzione del presente Statuto e per la disciplina dell'attività dell'Associazione potranno essere dettate mediante regolamenti interni che saranno vincolanti per tutti i Soci. I regolamenti verranno predisposti a cura del Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea.

ART. 31 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dall'Atto Costitutivo si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.